



COMUNICATO STAMPA n. 205/23

Lussemburgo, 21 dicembre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-680/21 | Royal Antwerp Football Club

Calcio: le norme della UEFA e della federazione belga di calcio sui «giocatori del vivaio locale» potrebbero violare il diritto dell'Unione

Un calciatore e un club belga contestano le norme dalla UEFA e della federazione belga di calcio che impongono la presenza, all'interno delle squadre, di un numero minimo di «giocatori del vivaio locale». La Corte dichiara che detto obbligo potrebbe violare sia le regole della concorrenza che la libera circolazione dei lavoratori. Tuttavia, il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nella causa dovrà verificare se sia così oppure no.

La UEFA (Unione europea delle federazioni calcistiche) impone ai club di calcio di avere, all'interno delle proprie squadre, un numero minimo di «giocatori del vivaio locale». La federazione belga di calcio (URBSFA) ha adottato norme simili. In entrambi i casi, tali norme definiscono i «giocatori del vivaio locale» come i giocatori che si sono formati a livello nazionale, anche se le norme della UEFA si riferiscono pure ai giocatori che si sono formati all'interno di un determinato club.

Un giocatore professionista e un club belga (il Royal Antwerp) contestano le suddette norme dinanzi a un giudice belga. Quest'ultimo ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi al riguardo.

Nella sua sentenza la Corte conferma, anzitutto, che le norme della UEFA e dell'URBSFA ricadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Infatti, tali norme vertono sull'esercizio di un'attività economica e professionale. Esse devono, pertanto, rispettare le regole della concorrenza e le libertà di circolazione.

Per quanto attiene alle **regole della concorrenza**, la Corte dichiara, inoltre, che le norme sui giocatori del vivaio locale potrebbero avere per oggetto o per effetto di restringere la possibilità per i club di farsi concorrenza reclutando giocatori di talento a prescindere dal luogo in cui essi si sono formati. Il calcio di alto livello è un settore in cui il talento e il merito svolgono un ruolo essenziale. Spetterà però al giudice nazionale stabilire se queste norme restringano la concorrenza a causa del loro stesso oggetto o a causa dei loro effetti attuali o potenziali. Se così fosse, sarà comunque possibile, per la UEFA e l'URBSFA, dimostrare che queste norme possono essere giustificate alle condizioni ricordate dalla Corte nella sua sentenza.

Per quanto attiene alla **libera circolazione dei lavoratori**, la Corte dichiara che le norme in parola possono comportare una **discriminazione indiretta in ragione della cittadinanza** a danno dei giocatori provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, ancora una volta, la UEFA e l'URBSFA hanno la possibilità **di dimostrare che, malgrado tutto, tali norme incoraggiano il reclutamento e la formazione e che esse sono proporzionate a questo obiettivo**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga

sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!

